

Comune di CARATE BRIANZA

C.C.

66

13/12/2022

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria 13/12/2022 convocata alle ore 20:00

Risultano presenti i Consiglieri Comunali:

		Presenti			Presenti
1	VEGGIAN LUCA	SI	10	dei MOLINARI FAUSTO MINO GIACINTO	SI
2	SCHENA MAURIZIO	SI	11	VILLA GABRIELE	SI
3	POZZI SARA	SI	12	PAOLETTI FRANCESCO GIOVANNI	SI
4	RIVA FRANCESCA	SI	13	NOVATI ANNA LISA	SI
5	CHIN GIOVANNI	SI	14	BAIO FEDERICA	SI
6	NAVA LUIGI	SI	15	SIRTORI GIAMPIERO	SI
7	TORRENTE GAIA	SI	16	RIVA LUCA	NO
8	SCOTTI ALESSIA	SI	17	PIPINO MARCO	NO
9	TERRUZZI DAVIDE	SI			
				Totale Presenti	15
				Totale Assenti	2

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: giustificati 1 (Riva Luca)

ingiustificati 1 (Pipino)

Partecipano gli Assessori Comunali:

FUMAGALLI GIOVANNI, FARINA IAN, CESANA FABIO, CAMESASCA CRISTINA

Il sig. SCHENA MAURIZIO assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. RONCEN IVAN.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 738, della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art. 1 della sopracitata Legge, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

PRESO ATTO altresì che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, fatta esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della citata norma, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate, fatta eccezione per quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, per le quali continueranno ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di € 200.00, ai sensi del comma 749;

RICHIAMATO i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- Il comma 741, che definisce le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili e i terreni agricoli;
- Il comma 742 in base al quale il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta, pertanto ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- Il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- Il comma 751 della legge n. 160 del 27.12.2019, in virtù del quale i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), sono esenti dall'IMU;
- Il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- Il comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento, con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, così come già previsto nella normativa IMU previgente e che il comma 753 prevede che l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali strumentali all'agricoltura, dagli immobili "merce" e dai terreni agricoli, l'aliquota di base è pari all'8,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n.208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui al comma 677, dell'art.1 della Legge n.147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente paragrafo i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone a decorrere dall'anno 2021 che i comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.18 dell'08.06.2020 di approvazione del Regolamento Nuova IMU;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21.07.2020 l'approvazione aliquote Nuova IMU anno 2020, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 14.12.2020 di conferma aliquote IMU anno 2021;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 13.12.2021, avente ad oggetto la conferma delle aliquote IMU anno 2022:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2022, avente ad oggetto l'esenzione per gli immobili merce;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso:

- 1) confermare per l'anno 2023 le seguenti misure di aliquota IMU computate in millesimi e riassunte nell'allegato "A" della presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale:
 - aliquota del 6,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7);
 - aliquota del 9,6 per mille per i fabbricati del gruppo D (ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5;
 - aliquota del 8,6 per mille per i fabbricati del gruppo D (ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5) posseduti e utilizzati dall'esercente l'attività di nuova costituzione o da soggetto giuridico subentrante che continui a svolgere l'attività e che sia in possesso di determinati requisiti;
 - aliquota del 10,6 per mille per gli immobili del gruppo catastale A diversi dall'abitazione principale;
 - aliquota del 10,6 per mille per gli immobili della categoria catastale A/10;
 - aliquota del 8,6 per mille per gli immobili ricompresi nel gruppo catastale B;
 - aliquota del 8,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1;
 - aliquota del 9,6 per mille per gli altri immobili del gruppo catastale C;
 - aliquota del 10,6 per mille per gli immobili della categoria catastale D/5;
 - aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
 - aliquota dell'8,6 per mille per gli immobili ricompresi nel gruppo catastale A, diversi dalle abitazioni principali e dalla categoria A/10, dati in locazione con canone concordato ex Legge 431/98;
 - aliquota del 2,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota dell'1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 2) confermare per l'anno 2023 € 200,00 come misura della detrazione prevista dal comma 749 dell'art.1 Legge 27 dicembre 2019 n.160, per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo d'imposta;

DATO ATTO che l'aliquota agevolata pari all'8,6 per mille viene applicata per tutti i fabbricati di categoria D ad eccezione dei D/5 posseduti a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria, utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione ovvero da altro soggetto giuridico esercente che entri in possesso dell'immobile a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria e che continui a svolgere nel sito l'attività. L'aliquota agevolata, valevole esclusivamente per la parte relativa all'insediamento della nuova attività, è concessa per un periodo di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di insediamento della nuova attività, come risultante da visura camerale o da ogni altra idonea documentazione. Gli interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo. L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data di cui alla dichiarazione presentata, risultino regolari e non presentino pendenze nel pagamento del tributo. È facoltà dell'Ente revocare e/o modificare annualmente l'aliquota e/o la durata dell'agevolazione, anche con riferimento a quelle precedentemente concesse;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti dell'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- L'art. 15 del Regolamento Nuova IMU, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 dell'08.06.2020

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti gli interventi registrati che verranno trascritti su apposito resoconto ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di confermare per l'anno 2023, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU come riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3. Di dare atto che le aliquote di cui all'elenco allegato "A" della presente deliberazione avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023.
- 4. Di confermare per l'anno 2023 la misura di cui all'art.1 comma 749 della L. 160/2019, pari a € 200,00 a titolo di detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
- 5. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, incluso l'inserimento della presente deliberazione nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale.
- 6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

II Presidente SCHENA MAURIZIO Il Segretario Comunale Dott. RONCEN IVAN